

ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2026 il giorno 19 del mese di Marzo sono presenti i signori promotori:

Ilaria David nata a Roma (RM) il 25/07/1970 residente in Monterosi - Via Caffarelli Luigi , 3 C.F. DVDLR170L65H501S

Barbara David nato a Roma (RM) il 25/07/1970 residente in Monterosi - Via Caffarelli Luigi ,3 C.F. DVDBBR70L65H501J;

Livia Mignosa nata a Suracusa () il 23/06/1979 residente in Roma - Via Giovanni Battista Bodoni, 96 C.F.: MGNLVI79H63I765M

tutti cittadini italiani dichiarano e convengono quanto segue:

1^) E' costituita tra i suddetti signori una Associazione denominata: " Associazione Gli Amici di Dora - ODV".

2^) L'Associazione ha sede in Monterosi (VT), Via Caffarelli Luigi, 3

3^) L'Associazione ha durata illimitata.

4^) L'Associazione è apartitica e non ha finalità di lucro.

5^) L'Associazione ha lo scopo di riunire persone che abbiano interesse all' assistenza ed alla protezione degli animali, in generale di ogni tipo/genere, quando si trovino in stato di abbandono e bisognosi di aiuto.

6^) L'Associazione sarà regolata dalle norme contenute nello "Statuto" , che a questo atto si allega sotto la lettera "A", debitamente sottoscritto.

7^) A comporre il Consiglio Direttivo per i primi 2 anni, vengono nominati i signori:

Sig.ra Ilaria David Presidente

Sig.ra Livia Mignosa Vice Presidente

Sig. Barbara David Consigliere e Segretario Organizzativo

I suddetti signori attestano la mancanza di cause d'incompatibilità e accettano le cariche.

8^) La signora Ilaria David viene delegato dai presenti a svolgere tutte le pratiche necessarie perché l'Associazione abbia la sua giuridica esistenza ed autorizzato ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte le modifiche che si rendessero necessarie al suddetto fine.

9^) Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Seguono tutte le firme dei componenti dell'Associazione, con allegate le fotocopie delle Carte d'Identità.

Per tutto quanto non previsto in tale atto costitutivo e nell'allegato statuto valgono le norme in materia di Codice Civile.

Presidente
Vice Presidente
Segretario



Firme



CA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VITERBO

Viterbo il 27 MAR 2026

al n. 394 s. n. 3

in mod. F 23, Euro ESSENE

Il Funzionario (*)

Cantoni Mariangela

Firma su delega del Direttore Provinciale Francesco M...

Articolo 1

Denominazione

1.1 È cost

ed integra

(VT) in v

L'eventua

decisa co

1.2 L'As

nell'intern

L'apertur

procedim

1.3 La du

Articolo 2

Valori fo

2.1 L'As

perseguir

scopo di

prestazio

2.2 L'Ass

residenza

2.3 L'As

analoghi

dell'Ass

Articolo 3

Scopi de

3.1 Lo so

sfruttam

materiale

fine dell'

umano e

ma sull'u

3.2 L'As

attività d

- Salvat

Utilizzo

apposita

libera, d

difficile

- Tutela

- Organ

3.3 Per l

non esau

• promu

• contrib

dell'amb

in cui si

provved

• realiz

• utiliz

raccolte

realizza

strumen

• incent

sfruttam

• instau

confrom

• aderis

internaz

STATUTO

"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GLI AMICI DI DORA - ODV"

Articolo 1

Denominazione e sede

1.1 È costituita come Ente del Terzo settore, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, un'Organizzazione di Volontariato denominata: "Gli Amici di Dora- Odv", con sede legale nel comune di Monterosi (VT) in via Caffarelli Luigi n. 3 e operante senza fini di lucro sull'intero territorio nazionale.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

1.2 L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi operative, sedi secondarie, sezioni o altre unità locali comunque denominate nell'intero territorio nazionale con delibera del Consiglio direttivo.

L'apertura di nuove sedi o rappresentanze all'estero dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea, attraverso il procedimento previsto per la modifica dello Statuto.

1.3 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

Valori fondativi

2.1 L'Associazione è laica e apartitica, democratica, egualitaria, priva di fini di lucro, animata da principi solidaristici e diretta al perseguimento di finalità di interesse sociale. Ispirandosi ai valori dell'animalismo e della giustizia interspecifica, l'associazione ha lo scopo di promuovere e gestire le attività rientranti nei fini indicati nell'articolo successivo, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di volontariato fornite a titolo del tutto gratuito dai propri soci.

2.2 L'Associazione è contro ogni discriminazione e per sesso, orientamento sessuale, etnia, religione, stato civile, cittadinanza, residenza, abilità o altre motivazioni.

2.3 L'Associazione potrà aderire o partecipare ad altri circoli, associazioni, enti intermedi comunque denominati aventi scopi analoghi aventi sede legale nel territorio dell'Unione Europea. Nella propria delibera il Consiglio direttivo designa i rappresentanti dell'Associazione scegliendo tra tutti i soci.

Articolo 3

Scopi dell'Associazione e attività tipiche

3.1 Lo scopo dell'Associazione Gli Amici di Dora è costruire una società che ponga fine ad ogni attività che comporti lo sfruttamento, la prigionia e l'uccisione degli animali, come l'allevamento e la macellazione degli animali per ricavarne cibo o materiale d'abbigliamento, la caccia, la pesca, il commercio di animali, nonché il loro utilizzo per fini scientifici e negli spettacoli. Il fine dell'Associazione è diffondere una cultura basata sul rispetto del diritto alla vita, alla dignità e alla libertà di ogni individuo umano e non umano; una cultura capace di trovare forme di convivenza non conflittuali, non fondate sullo sfruttamento degli animali ma sull'utilizzo razionale delle risorse naturali, nell'interesse delle generazioni presenti e future.

3.2 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni:

– Salvataggio, tutela, protezione, difesa degli animali.

Utilizzo di tutti i mezzi e modi possibili a disposizione dell'associazione, tra questi il mantenimento di un rifugio, creato appositamente per salvare, guarire (in caso di incidenti o malattie) mettere in sicurezza, prendersi cura e ad assicurare una vita degna, libera, dignitosa e felice agli animali trovati in pericolo di vita, maltrattati, sfruttati, malati, abbandonati e/o che vivono in condizioni difficili e faticose, la cui esistenza viene posta a conoscenza del presidente, fondatori, soci o altri volontari;

– Tutela degli animali;

– Organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale;

3.3 Per la realizzazione delle anzidette finalità, l'Associazione svolge le seguenti azioni e attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuove un'alimentazione vegetale e uno stile di vita che eviti lo sfruttamento e l'uccisione degli animali;
- contribuisce alla vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti locali, nazionali e internazionali in difesa degli animali e dell'ambiente, anche avviando iniziative giudiziarie tra cui azioni di diffida, di denuncia e di costituzione di parte civile nei processi in cui si procede per la violazione dei diritti degli animali e dei reati ad essi correlati o connessi e ricorsi giudiziari avverso provvedimenti amministrativi in violazione dei diritti degli animali;
- realizza campagne che coinvolgono cittadini, aziende e istituzioni per incentivare cambiamenti culturali e legislativi;
- utilizza strumenti di sensibilizzazione e coinvolgimento attivo di vario tipo come seminari, conferenze, corsi, manifestazioni, raccolte di firme, spettacoli, proiezioni cinematografiche, mostre artistiche e quant'altro risultasse necessario o opportuno per realizzare gli scopi sociali, comprese azioni dimostrative e di disobbedienza civile non violenta, impegnandosi a diffondere tali strumenti attraverso i mass media per sollecitare l'attenzione dell'opinione pubblica
- incentiva e promuove cambiamenti nei processi industriali, scientifici e/o agroalimentari con lo scopo di superare pratiche di sfruttamento e uccisione di animali, anche tramite la promozione di ricerche e analisi scientifiche;
- instaura rapporti di collaborazione con altre organizzazioni, italiane o straniere, che hanno scopi affini, con l'obiettivo di confrontare le proprie esperienze e favorire collegamenti;
- aderisce, anche mediante designazione di propri rappresentanti, a Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni, nazionali o internazionali, che perseguono scopi analoghi o complementari;

Handwritten signature

Handwritten signature

- svolge attività di distribuzione gratuita di pubblicazioni periodiche e librerie, anche multimediali, a carattere culturale;
 - ogni altra attività connessa o correlata alle precedenti che sia reputata necessaria al fine del perseguimento degli scopi sociali.
- 3.4 Le azioni e attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
- 3.5 L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.
- 3.6 Per la migliore realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili o immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Articolo 4

Attività di volontariato

- 4.1 Le attività dell'Associazione Gli Amici di Dora sono svolte attraverso i volontari che prestano la propria attività personale in modo spontaneo e gratuito, senza ricevere o pretendere alcunché in cambio, nemmeno indirettamente.
- 4.2 I volontari hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nella prestazione della loro attività ed effettivamente documentate, entro limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Le spese possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione, previa delibera del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, come stabilito dall'art. 17 comma 4 del CTS.
- 4.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
- 4.4 I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro e assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi degli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.
- 4.5 I rapporti tra i volontari sono improntati alla partecipazione, alla solidarietà, al pluralismo, al confronto e al metodo democratico.

Articolo 5

Sostenitori

- 5.1 Possono essere riconosciuti in qualità di Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, contribuiscono al perseguimento delle finalità associative di Essere Animali attraverso un contributo economico di particolare entità, nella misura minima stabilita dal Consiglio direttivo.
- 5.2 I sostenitori non sono associati e non godono quindi dell'elettorato attivo e passivo. Essi ricevono la tessera di "Sostenitore di Gli Amici di Dora" quale segno tangibile della propria generosità e hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese attraverso le modalità stabilite in via specifica per i sostenitori dal Consiglio direttivo.

Articolo 6

Dipendenti e collaboratori

- 6.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
- 6.2 I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dal Consiglio direttivo.

Articolo 7

Membri dell'Associazione

- 7.1 Possono essere soci di "Gli Amici di Dora" le persone fisiche e giuridiche che accettano le norme del presente Statuto, senza alcuna distinzione di sesso, orientamento sessuale, etnia, religione, stato civile, cittadinanza, residenza o altre analoghe limitazioni, nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.
- 7.2 Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone.
- 7.3 Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.
- 7.4 Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Articolo 8

Procedura di ammissione dei soci

- 8.1 L'iscrizione all'Associazione avviene con il versamento della quota associativa annuale, previa accettazione da parte del Consiglio direttivo e comunicazione al richiedente, da inviarsi entro trenta giorni.
- 8.2 La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente Statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottati dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda presentata da un soggetto minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. La domanda presentata da una persona giuridica dev'essere sottoscritta dal legale rappresentante.
- 8.3 Il Consiglio direttivo cura senza ritardo l'iscrizione dei nuovi soci nel libro degli associati.
- 8.4 La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e va comunicata agli interessati entro trenta giorni; entro lo stesso termine, va restituita la quota eventualmente già versata. I richiedenti possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione, se non appositamente convocata. Si applicano le disposizioni di dettaglio previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Illegible signature

Illegible signature

Illegible signature

8.5 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso del socio.

Articolo 9

Diritti e doveri dei soci

9.1 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i soci al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni dell'organo amministrativo. I soci devono mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri soci sia con i terzi, astenendosi da qualsiasi atto che possa nuocere l'associazione, inoltre non devono svolgere attività o esprimere pubblicamente opinioni contrastanti o incompatibili con le finalità dell'Associazione.

9.2 Ciascun socio è tenuto a versare la quota associativa entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero nel diverso termine indicato dal Consiglio direttivo.

9.3 Tutti i soci, purché in regola col versamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei soci e di ricevere via posta elettronica un bollettino periodico di aggiornamento sulle attività dell'Associazione.

9.4 L'Associazione consente ai soci di esaminare i libri sociali obbligatori, anche tramite professionisti di propria fiducia, nonché di ricevere informazioni dal Consiglio direttivo sullo svolgimento degli affari sociali.

9.5 Il Regolamento di attuazione dello Statuto, qualora emanato, provvede a disciplinare in modo più dettagliato i diritti e doveri dei soci.

Articolo 10

Perdita della qualità di socio

10.1 La qualità di socio si perde per dimissioni, per esclusione a causa del mancato versamento della quota associativa alle scadenze stabilite, per espulsione, per decesso. Le dimissioni vanno indirizzate al Consiglio direttivo per iscritto e producono effetti immediati dal loro ricevimento.

10.2 In caso di mancato pagamento entro il termine di cui all'articolo 9.2, si provvede a inviare un sollecito al socio moroso, avvisandolo che decorso il termine di ulteriori quindici giorni egli sarà dichiarato escluso. Nella prima riunione successiva e comunque prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, il Consiglio direttivo provvede a dichiarare l'esclusione dei soci morosi, dandone comunicazione agli interessati. In qualsiasi momento, il socio escluso per morosità può richiedere di iscriversi nuovamente all'Associazione, fermo restando il potere del Consiglio direttivo di valutare la richiesta a norma dello Statuto.

10.3 L'espulsione di un socio è decisa dal Consiglio direttivo, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, previa audizione dell'interessato, in caso di condotta contraria alle finalità dell'Associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari, ovvero per aver inferito danni materiali e morali all'Associazione stessa. L'interessato ha diritto di essere informato della data fissata per l'audizione con un preavviso di almeno due settimane, durante le quali può depositare memorie scritte e documenti. Contro la delibera di espulsione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera nella prima convocazione successiva. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea, il provvedimento si intende sospeso. Il provvedimento di esclusione assume efficacia dall'annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo. Il socio espulso non può richiedere una nuova iscrizione all'Associazione prima che siano decorsi almeno due anni dall'espulsione. Sull'eventuale richiesta si pronuncia l'Assemblea dei soci.

10.4 Il venir meno della qualifica di socio non fa sorgere in alcun caso il diritto a chiedere la restituzione in tutto o in parte della quota associativa o di altre donazioni in denaro o in natura effettuate a favore dell'Associazione.

10.5 Si applicano le disposizioni di dettaglio eventualmente previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Articolo 11

Organi dell'Associazione

11.1 Organi necessari dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente e l'Organo di controllo, se istituito.

11.2 Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli Organi sociali non percepiscono alcun compenso, ad essi tuttavia possono essere esclusivamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, qualora adeguatamente documentate.

Articolo 12

Assemblea dei soci

12.1 L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative ed è chiamata in via generale a decidere su tutte le questioni indicate dal Presidente o dal Consiglio direttivo.

a) La stessa inderogabilmente, in sede ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo e il bilancio sociale;
2. nomina e revoca gli amministratori;
3. nomina e revoca l'Organo di Controllo;
4. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
5. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza;

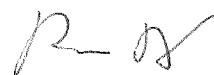
b) In sede straordinaria, l'Assemblea:

1. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
2. delibera lo scioglimento o la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

12.2 Il Consiglio direttivo può richiedere all'Assemblea dei soci di ratificare le proprie deliberazioni, esponendo con precisione le motivazioni per le quali sono state adottate e fornendo tutti gli elementi utili ad effettuare una completa valutazione delle stesse. In caso di ratifica, gli organi sociali sono espressamente esonerati da ogni successiva responsabilità nei confronti dell'Associazione, fermo restando che gli stessi continueranno a rispondere delle obbligazioni contratte dall'Associazione nei confronti dei terzi, con i rispettivi patrimoni personali.







12.3 L'Assemblea dei soci deve essere convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consultivo e dell'eventuale bilancio sociale, nonché ogni cinque anni per il rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente dell'Associazione convoca le riunioni, fissa l'ordine del giorno e dirige i lavori. L'Assemblea può anche riunirsi su impulso del Consiglio direttivo, oppure su proposta di almeno cinque soci, che fissano l'ordine del giorno e richiedono al Consiglio direttivo di convocare tutti gli altri soci per la discussione, nonché su richiesta dell'Organo di Controllo.

12.4 L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data della prima convocazione; entro lo stesso termine, va inviata una comunicazione via posta elettronica ordinaria o certificata all'indirizzo fornito in fase di iscrizione. In caso di urgenza, sono validi altri mezzi utili al raggiungimento dello scopo, compreso l'utilizzo di strumenti di messaggistica istantanea, purché il destinatario accusi ricevuta. L'avviso di convocazione deve prevedere la partecipazione dei soci a distanza, tramite videoconferenza o altre modalità informatiche che garantiscano la discussione simultanea. I soci che intendano avvalersi di tale facoltà sono tenuti ad avvisare il Consiglio direttivo almeno 48 ore prima della riunione, al fine di consentire la predisposizione dei mezzi tecnici necessari.

12.5 Ciascun socio iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto a un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato con diritto di voto può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, elevato a cinque qualora l'Associazione dovesse raggiungere il numero di 500 associati.

12.6 In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti tanti soci che rappresentino almeno un terzo del totale personalmente o tramite deleghe, mentre in seconda convocazione è valida quale che sia il numero dei presenti. Per la valida costituzione dell'Assemblea straordinaria è sempre necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci, anche tramite deleghe. Ai fini del computo del quorum, i soci presenti in conference call o videoconferenza si considerano presenti.

12.7 L'Assemblea nomina un proprio segretario, che redige un succinto verbale che viene successivamente inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore.

12.8 Le delibere non approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione della nomina e revoca degli amministratori, che richiedono il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Tutte le votazioni avvengono a voto palese per alzata di mano o per acclamazione, salvo che la maggioranza richieda che si proceda a scrutinio segreto. L'Assemblea che delibera sulla revoca degli amministratori procede contestualmente all'elezione di un sostituto, anche se tale votazione non era indicata come ordine del giorno nell'avviso di convocazione. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

12.9 L'Assemblea straordinaria approva le modifiche al presente Statuto a maggioranza di 3/4 degli associati, su proposta del Consiglio direttivo, del Presidente o di almeno dieci soci. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 4/5 degli associati.

12.10 Si applicano le disposizioni di dettaglio previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Articolo 13

Consiglio direttivo

13.1 Il Consiglio direttivo è l'organo collegiale di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio direttivo individua periodicamente le priorità dell'Associazione nel rispetto delle finalità statutarie e delle eventuali direttive impartite dall'Assemblea, fissa le modalità per la raccolta dei fondi, predispose le bozze dei rendiconti e delle relazioni contabili da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, stabilisce le iniziative da realizzare, decide sulle questioni sottoposte dal Presidente e può convocare l'Assemblea dei soci per le deliberazioni necessarie. Al Consiglio direttivo competono le decisioni su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, ivi comprese l'accettazione di eredità e legati, la compravendita di beni immobili e ogni altro atto di disposizione patrimoniale.

13.2 Il Consiglio direttivo è formato da almeno tre sino a un massimo di cinque amministratori nominati dall'Assemblea ordinaria e dura in carica per cinque anni. Al termine del mandato, gli amministratori possono essere rieletti. Per tutta la durata del mandato, gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni; essi possono accettare incarichi professionali e collaborazioni retribuite da altre organizzazioni, purché non abbiano finalità incompatibili con tale associazione. Gli Amici di Dora

13.3 Nella prima riunione utile il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, che assume anche il ruolo di Presidente dell'Associazione. Nella stessa o successiva riunione può essere nominato il Vicepresidente e possono essere attribuite eventuali altre cariche ritenute utili, eventualmente prevedendo dei meccanismi di turnover periodica.

13.4 Il Consiglio direttivo si riunisce informalmente, su invito del Presidente o della maggioranza degli amministratori, ogni qualvolta sia necessario. Le riunioni possono svolgersi anche tramite videoconferenza o sistemi simili e sono presiedute dal Presidente. Le riunioni sono valide se vi prendono parte almeno i due terzi degli amministratori, mentre per la validità delle delibere è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono fatte constatare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato per la riunione, che viene successivamente inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 15 del CTS.

13.5 In caso di dimissioni, decesso, decadenza di un amministratore o in caso di sua esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in presenza di gravi motivi e successivamente ratificata dall'Assemblea, il Consiglio direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti alle ultime votazioni per le elezioni degli amministratori, il quale rimarrà in carica fino al termine del mandato dell'intero Consiglio direttivo. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio direttivo si intende decaduto e dovrà essere convocata entro trenta giorni l'Assemblea, affinché proceda all'elezione dei nuovi amministratori.

13.6 Entro il 30 maggio il Consiglio direttivo approva il bilancio consuntivo, l'eventuale bilancio sociale a norma dell'art. 14 del CTS, l'eventuale bilancio preventivo e la relazione annuale sull'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea improrogabilmente entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 14

Il Presidente

He D2

an

R W

- 14.1 Il Presidente dirige i lavori del Consiglio direttivo e coordina i compiti dei suoi membri, presiede l'Assemblea dei soci, sovrintende alla gestione corrente dell'Associazione e decide su ogni altra questione che non sia espressamente attribuita ad altri organi. Il Presidente può in ogni momento delegare propri poteri al Vicepresidente o ad altri amministratori.
- 14.2 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente
- 14.3 Il Presidente rappresenta in giudizio l'Associazione ed è munito di legittimazione sia attiva sia passiva per ogni atto processuale, compresa l'eventuale costituzione dell'Associazione quale parte civile in procedimenti penali.
- 14.4 In casi di oggettiva necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
- 14.5 In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati da un suo delegato membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Organo di controllo

- 15.1 L'Organo di controllo monocratico o collegiale sarà istituito qualora l'Associazione versi in una delle condizioni che ne rendono obbligatoria la nomina ai sensi dell'art. 30 comma 2 del CTS.
- 15.2 I componenti dell'Organo di controllo sono nominati dall'Assemblea tra i soggetti dotati di adeguata professionalità e onorabilità in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397 secondo comma del codice civile. L'Assemblea provvede inoltre alla contestuale nomina di membri supplenti che subentrino in casi di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi. I membri effettivi durano in carica due anni, sono rieleggibili ed eleggono al loro interno il Presidente. L'incarico è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
- 15.3 L'Organo di controllo, se istituito, ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso dovrà esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale, oltre a controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione. L'organo di controllo attesta la conformità del bilancio sociale rispetto alle prescrizioni di legge ed esercita tutti gli altri compiti indicati dal Codice del terzo settore.
- 15.4 Al superamento dei limiti dimensionali indicati nell'art. 31 del CTS, l'Organo di controllo eserciterà anche la revisione legale dei conti e dovrà in particolare verificare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento.

Articolo 16

Risorse economiche ed esercizi

- 16.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti: quote associative; contributi di privati; erogazioni dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; donazioni o lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; somme raccolte in occasione di manifestazioni e/o raccolte pubbliche in concomitanza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; danni patrimoniali, sia giudiziali sia stragiudiziali; nonché con qualsiasi altra modalità di raccolta, purché in osservanza della legge e in conformità agli scopi.
- 16.2 Gli esercizi sociali dell'Associazione hanno inizio il giorno 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio direttivo riceve dal Tesoriere la copia delle annotazioni di cassa e dei giustificativi di spesa, predispone le bozze del rendiconto e prepara il rendiconto consuntivo, la relazione sulla gestione e il rendiconto preventivo, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di giugno.
- 16.3 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite o proventi, deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I fondi raccolti vanno impiegati esclusivamente per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali nell'anno in corso. Eventuali avanzi di bilancio sono riportati a nuovo e impiegati nell'esercizio successivo.
- 16.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 16.5 Il Consiglio direttivo può approvare la destinazione di fondi ad attività di investimento, nei limiti di un terzo dell'avanzo di gestione.
- 16.6 Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 17

Destinazione degli Avanzi di Gestione

- 17.1 All'Associazione è vietato distribuire in qualunque modo, anche indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 17.2 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 18

Diritti dei Soci al Patrimonio Sociale

- 18.1 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa annuale a titolo di liberalità.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

18.2 I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto. Tali versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

18.3 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 19

Bilanci dell'Associazione

19.1 Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci. Entro il mese precedente la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea.

19.2 Il bilancio con i relativi allegati, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Articolo 20

Responsabilità patrimoniale

20.1 L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati dalle convenzioni e dai contratti stipulati.

20.2 L'Associazione è assicurata per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Articolo 21

Regolamenti di attuazione dello Statuto

21.1 Il Consiglio direttivo predispone la bozza del Regolamento di attuazione dello Statuto, contenente norme di dettaglio che provvedono a dare piena applicazione alle disposizioni statutarie che ne fanno espressa menzione. Detto regolamento può contenere anche norme generali non previste dallo Statuto ma considerate necessarie dal Consiglio direttivo, alla luce delle prassi e delle buone pratiche sviluppate nel settore dell'associazionismo.

21.2 Il Regolamento è approvato e modificato dall'Assemblea convocata in sede straordinaria, che delibera con la stessa maggioranza prevista per le modifiche dello Statuto, su proposta formulata dal Consiglio direttivo, previa lettura integrale articolo per articolo.

21.3 Le norme del Regolamento vanno interpretate conformemente alle previsioni statutarie. In caso di contrasto, prevalgono le norme dello Statuto.

21.4 Il Consiglio direttivo ha facoltà altresì di emanare un regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento, oltre che specifici regolamenti per la gestione amministrativa dell'Associazione, purché nei limiti delle proprie competenze. Il Consiglio direttivo può altresì emanare procedure operative necessarie per rispondere a specifici obblighi di legge (ad es. in materia di tutela dei dati personali) o comunque considerate utili alla luce delle prassi e delle buone pratiche sviluppate nel settore dell'associazionismo, purché nel rispetto dei limiti delle proprie competenze.

Articolo 22

Scioglimento e Liquidazione dell'Associazione. Devoluzione dei beni

22.1 L'Associazione ha durata illimitata. In ogni caso, l'Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono diventati impossibili i fini per i quali è stata costituita, oppure quando il patrimonio sia esaurito, nonché nelle altre ipotesi previste dalla legge.

22.2 L'Assemblea può deliberare lo scioglimento in ogni momento, con voto favorevole di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

22.3 Il patrimonio residuo risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore, secondo la procedura prescritta dall'art. 9 del Codice del terzo settore o le altre disposizioni vigenti al momento della devoluzione.

Articolo 23

Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di 1 (un) arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Viterbo.

Articolo 24

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio al Regolamento di attuazione dello Statuto ove presente, nonché alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Handwritten signature

Handwritten signature
Handwritten signature